

Pubblicato il 17/09/2026

N. 00285 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 00870/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2026, proposto da Gruppo di Intervento Giuridico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria *ex lege* in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Regione Autonoma della Sardegna in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Silvio Murroni, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Arci Caccia, Enalcaccia, Anuu Migratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina, Confagricoltura, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Italiana Libera Caccia in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Geltrude Carroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Cpt Sardegna, (Caccia-Pesca-Tradizioni Sardegna) in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Federcaccia Sardegna in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Follesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Impugnazione *in parte qua* del calendario venatorio Sardegna 2026-27

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che l'istanza cautelare evidenzia profili di danno grave ed irreparabile sicuramente sussistenti in quanto lo svolgimento delle giornate di caccia autorizzate comporterebbe l'abbattimento irreversibile della fauna selvatica;

Ritenuto peraltro che i predetti motivi di estrema gravità e urgenza, ai sensi dell'art. 56 cit., sussistono soltanto con riguardo alle giornate del 20 e del 27 settembre 2026, atteso che la valutazione collegiale dell'istanza di tutela interinale può essere calendarizzata per l'udienza camerale del 30 settembre 2026 (e dunque prima della giornata parimenti autorizzata del 4 ottobre 2026);

Rilevato in punto di *fumus boni juris* che il parere reso dall'ISPRA in data 22 luglio 2026 da un lato reca l'indicazione che per “*Pernice sarda Alektoris barbara, lepre sarda Lepus capensis mediterraneus e coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus: la caccia di queste specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 1° ottobre 2026 per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente*” e dall'altro lato contiene la seguente precisazione: “*Si coglie l'occasione per segnalare nuovamente che lo scrivente Istituto non ha ricevuto i risultati dei monitoraggi realizzati per le tre specie negli ultimi anni; pertanto, non è in grado di esprimere un parere motivato in merito ai piani di abbattimento proposti da codesta Amministrazione*”;

Ritenuto che le censure relative alla carenza di istruttoria (laddove evidenziano, in attuazione del principio di precauzione, la necessità di una particolare attenzione alla realtà ambientale nell'attualità del territorio regionale) e al difetto di motivazione (in punto di scostamento dalle indicazioni rese dall'ISPRA nel parere sopra menzionato senza adeguato apporto motivazionale in ordine all'attribuita preferenza al parere favorevole espresso dal CTFVN) introducano elementi meritevoli di approfondita valutazione da effettuarsi nella più pertinente sede collegiale, alla quale appare preferibile, nella comparazione di interessi, addivenire senza lo svolgimento delle prime due giornate di caccia autorizzate (salvo eventuale futura ri-calendarizzazione);

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta limitatamente alla Pernice sarda *Alectoris barbara*, alla lepre sarda *Lepus capensis mediterraneus* e al coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus* e limitatamente alle giornate di caccia del 20 e del 27 settembre 2026;

Ritenuto di fissare per l'esame collegiale della causa l'udienza camerale del 30 settembre 2026

P.Q.M.

Accoglie in parte – nei limiti precisati in motivazione - la domanda ex art. 56 c.p.a. e, per l'effetto, sospende interinalmente, fino alla camera di consiglio di cui appresso, l'esecuzione della delibera impugnata limitatamente alla parte del calendario venatorio che autorizza la caccia della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico per i giorni 20 e 27 settembre 2026.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 settembre 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il giorno 17 settembre 2026.

Il Presidente

Tito Aru

IL SEGRETARIO

